



Regione Siciliana

I. C. S. "LEONARDO DA VINCI - GIOSUE' CARDUCCI"
Via Ferdinando Di Giorgi, 48 – 90145 – Palermo - TEL. 091 7285170
E-mail: paic8ak004@istruzione.it - Sito web: www.icdavincicarducci.edu.it

Circolare n. 167

Al Personale tutto
Alle famiglie degli alunni
Al sito web

Oggetto: DECRETO LEGGE 4 febbraio 2022 n. 5 Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale _ ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO 05.02.2022

In data odierna, entra in vigore il nuovo Decreto Legge varato dal governo per la gestione dei casi di positività nelle istituzioni scolastiche. Le novità introdotte modificano il precedente quadro normativo e sono orientate al superamento della fase di emergenza, consentendo la prosecuzione delle attività didattiche in presenza in condizioni che fino a ieri ne determinavano invece la sospensione. Si ritiene necessario, quindi, portare a conoscenza del personale, degli alunni e delle famiglie, le **principali novità** nel sistema di gestione dell'emergenza da covid 19 a scuola.

Estratto dall' Art. 6.

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo Ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza...omissis...nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo,...omissis.. applicano le seguenti misure:

a) nelle scuole primarie

1) fino a quattro casi di positività accertati (entro 5 giorni dall' accertamento dell'ultimo caso) tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni** di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.**

In tali casi, è fatto comunque **obbligo di effettuare un test antigenico** rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite AUTOCERTIFICAZIONE.

2) con cinque o più casi di positività accertati (entro 5 giorni dall' accertamento dell'ultimo caso) tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove

prevista, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su **richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**. Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di cinque giorni.

Ai bambini della classe si applica il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Agli alunni per i quali NON sia APPLICABILE il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA si applica la QUARANTENA PRECAUZIONALE della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

a) nelle scuole secondarie di primo grado

1) **con un caso di positività accertato** tra gli **alunni presenti** in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività accertati (entro 5 giorni dall'accertamento dell'ultimo caso)** tra gli **alunni presenti** in classe, per coloro che diano **DIMOSTRAZIONE** di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano **un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su **richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale** per i minori. Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di cinque giorni.

Agli alunni della classe si applica il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA di cui all'articolo 1, comma 7 -bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

*Agli alunni per i quali NON sia APPLICABILE il regime sanitario di AUTOSORVEGLIANZA si applica la QUARANTENA PRECAUZIONALE della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. **La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.***

Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici **con sintomatologia respiratoria o temperatura**

corporea superiore a 37,5°.

Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera *a*) , la sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del **quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

Per le **scuole primarie** e secondarie di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera *b*) , numero 2), terzo periodo, e lettera *c*) , numero 2), terzo periodo, se **l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.**

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui al comma 1, lettera *b*) , numero 2, primo periodo, e lettera *c*) , numero 2), primo periodo, **può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui al primo periodo.

L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Al personale docente e non docente si applica l'autosorveglianza sanitaria.

Si allega vademecum del Ministero dell'Istruzione.

Palermo, 08/02/2022



La Dirigente Scolastica Reggente

Prof. ssa Ilaria Virciglio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993